



Allegato B – Nota metodologica province e città metropolitane

Premessa

La metodologia di seguito esplicitata individua i criteri e le modalità di riparto del **saldo del fondo 2021**, pari a **130 milioni di euro**, per l'esercizio delle funzioni delle province e città metropolitane, di cui all'articolo 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come rifinanziato, per l'anno 2020, dall'articolo 39 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e, per l'anno 2021, dall'articolo 1, comma 822, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

I richiamati criteri e modalità di riparto sono stati definiti dal Tavolo ex art. 106 del decreto legge n. 34/2020, di seguito Tavolo tecnico, con il supporto tecnico di SOSE. In particolare, l'individuazione dei richiamati criteri e modalità di riparto del fondo ha tenuto conto della stima della perdita di gettito per l'anno 2021, nonché della preliminare valutazione delle risultanze delle certificazioni 2020, trasmesse ai sensi di quanto previsto dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 212342 del 3 novembre 2020 (data osservazione 29 giugno 2021).

Per quanto attiene alle risultanze delle certificazioni 2020, alla luce delle valutazioni del Tavolo tecnico, il Ministero dell'economia e delle finanze provvederà a segnalare con note ufficiali le eventuali anomalie riscontrate al fine di provvedere alle necessarie rettifiche.

Il richiamato Tavolo tecnico ha ritenuto, inoltre, opportuno, anche alla luce delle valutazioni preliminari poste in essere da SOSE che hanno evidenziato variazioni di spesa non rilevanti per l'anno 2021, non considerare tra i criteri di riparto per l'anno 2021 le richiamate variazioni di spesa.

I criteri e le modalità di riparto del saldo, pari a 130 milioni di euro, tengono, altresì, conto:

- dell'acconto 2021 del fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali di cui al richiamato articolo 106, pari a 20 milioni di euro (decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 14 aprile 2021);
- degli effetti delle disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, in tema di agevolazioni TARI utenze non domestiche per l'anno 2021, con particolare riferimento alla conseguente perdita di gettito TEFA relativa a ciascuna provincia e città metropolitana.

Nel rinviare al dettaglio contenuto nel paragrafo “La valutazione delle variazioni di entrata”, dall'aggiornamento dell'analisi, è emerso un fabbisogno complessivo per l'anno 2021 per il comparto delle province e città metropolitane di circa **403 milioni di euro** (Colonna “Variazione Entrate anno 2021 (1° step)” – Allegato D).

Da una preliminare valutazione delle risultanze delle certificazioni 2020, trasmesse ai sensi di quanto previsto dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero



dell'interno, n. 212342 del 3 novembre 2020, è emersa una eccedenza di risorse assegnate per l'anno 2020 pari a circa **370 milioni di euro** (Colonna "Eccedenza Assegnazioni 2020 (2° Step) – Allegato D).

In proposito, si ricorda che il comma 823 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 prevede, tra l'altro, che le risorse del fondo di cui all'articolo 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come rifinanziato dall'articolo 39 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 *“sono vincolate alle finalità di ristorare, nel biennio 2020 e 2021, la perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Le risorse non utilizzate alla fine di ciascun esercizio confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione, non possono essere svincolate ai sensi dell'articolo 109, comma 1-ter, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e non sono soggette ai limiti previsti dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145”*. In altri termini, le somme ricevute da ciascun ente nel 2020 in eccesso rispetto alle esigenze 2020 sono utilizzate per ristorare le perdite di gettito 2021 e, quindi, per far fronte alle esigenze connesse al COVID-19 nel 2021.

Pertanto, a livello di comparto, le risorse disponibili per l'anno 2021, determinate dagli stanziamenti previsti per l'anno 2021 (150 milioni di euro) e dalle eccedenze quantificate per l'anno 2020 sulla base delle certificazioni trasmesse dalle province e città metropolitane (Colonna "Eccedenza Assegnazioni 2020 (2° Step) – Allegato D), sono pari a 520 milioni di euro (Colonna "Totale risorse disponibili 2021 (Eccedenza assegnazione 2020+Acconto e Saldo 2021)" – Allegato D), a fronte di un fabbisogno stimato di 403 milioni di euro (Colonna "Variazione Entrate anno 2021 (1° step)" – Allegato D).

Ciò premesso, il Tavolo tecnico ha ritenuto opportuno assegnare il saldo per l'anno 2021, pari a 130 milioni di euro, assicurando una quota minima di eccedenza di risorse pari a 21%, rispetto alla perdita di gettito stimata, in considerazione sia della provvisorietà della stima di perdita di gettito, sia della circostanza che nella stima di fabbisogno 2021 non è inclusa la stima delle maggiori/minori spese.

Si ricorda, in ogni caso, che il comma 1 dell'articolo 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, prevede la regolazione definitiva dei rapporti finanziari tra comuni e tra province e città metropolitane, ovvero tra i due predetti comparti mediante apposita rimodulazione dell'importo in favore di ciascun ente, entro il 30 giugno 2022, con riferimento alle complessive gestioni 2020 e 2021. Di conseguenza, solo successivamente all'acquisizione e valutazione delle certificazioni 2021, si provvederà all'eventuale conseguente regolazione e all'eventuale versamento in favore del bilancio dello Stato (comma 823 dell'articolo 1 della legge n. 178 del 2020).

La valutazione delle variazioni di entrata

La valutazione delle perdite di gettito è stata effettuata sulla base dei dati di riscossione delle entrate proprie delle Province e Città Metropolitane, delle certificazioni trasmesse ai sensi di quanto previsto dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno n.



212342, del 3 novembre 2020, e della stima di perdita di gettito TEFA derivante dall'attuazione dell'articolo 6 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73.

In particolare, a livello metodologico, si è ritenuto opportuno utilizzare come base di riferimento la certificazione, in assenza di fonti esterne (es. F24, ACI o altro) e di mantenere, in ogni caso, come anno di riferimento per la stima della perdita di gettito l'anno 2019, unico anno non influenzato dagli andamenti negativi derivanti dalla pandemia. Di conseguenza, per IPT e RC auto, la base di riferimento per gli anni 2019 e 2021 è data, rispettivamente, dai dati ACI e F24, mentre per tutte le altre entrate tributarie ed extra tributarie sono stati utilizzati i dati rilevati nella certificazione, con eccezione della TEFA per la quale si è provveduto ad una specifica stima.

IPT: il gettito riscosso nell'anno 2019 dalle province e città metropolitane delle regioni a statuto ordinario e delle Regioni Siciliana e Sardegna, è stato di 1.756 milioni di euro (Fonte ACI). Nel periodo gennaio-maggio 2021 il gettito riscosso, per i medesimi enti, è risultato pari a 724 milioni di euro con una riduzione rispetto al medesimo periodo del 2019 (778 milioni di euro) di 54 milioni di euro (-7%).

Considerando prudenzialmente un andamento analogo (-7%) per il periodo giugno-dicembre 2021, si stima una perdita complessiva di circa **122 milioni di euro**.

Imposta assicurazioni RC Auto: per le province e città metropolitane delle regioni a statuto ordinario e delle Regioni Siciliana e Sardegna, il gettito complessivo dell'imposta sulle assicurazioni Rc Auto dell'anno 2019 è risultato pari a 2.095 milioni di euro. Ai fini della valutazione dell'andamento del gettito rispetto al corrispondente periodo del 2019 occorre considerare che il termine di versamento del tributo in esame scade l'ultimo giorno di ciascun mese. Pertanto, qualora la predetta scadenza corrisponde a un giorno non lavorativo, una parte dei versamenti si sposta al mese successivo poiché le società del comparto assicurazioni possono differire il versamento al primo giorno feriale del mese successivo. La quantificazione delle minori entrate è stata effettuata attraverso il confronto dei versamenti (dati F24) registrati nel periodo gennaio-maggio 2021 (837 milioni di euro) rispetto a quelli del corrispondente periodo del 2019 (907 milioni di euro). Dalle elaborazioni risulta una riduzione dell'8% circa pari a minori entrate per 70 milioni di euro.

Considerando prudenzialmente un andamento analogo (-8%) per il periodo giugno-dicembre 2021, si stima una perdita complessiva di circa **165 milioni di euro**.

TEFA: perdita complessiva stimata pari a circa **29 milioni di euro**. La stima della perdita di gettito si ottiene applicando all'importo stimato come agevolazione massima consentita TARI e TARI-Corrispettivo UND per l'anno 2021, definito per ciascun comune ai sensi all'articolo 6 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 e aggregato per ciascuna provincia o città metropolitana, l'aliquota TEFA in vigore in ciascun territorio.

Altre entrate tributarie ed entrate extra tributarie: è considerata per ciascuna delle province e città metropolitane delle regioni a statuto ordinario e delle Regioni Siciliana e Sardegna la perdita 2020, rispetto al 2019, risultante dalle certificazioni trasmesse ai sensi di quanto previsto dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 212342 del 3 novembre 2020, al netto della TEFA, pari a circa **87 milioni di euro**.



A livello di comparto, alla luce delle richiamate valutazioni, la stima complessiva di perdita di gettito può essere stimata per un importo di circa **403 milioni di euro** (Colonna “Variazione Entrate anno 2021 (1° step)” – Allegato D).

Criteri e modalità di riparto del saldo di 130 milioni di euro

1° step: calcolo della variazione di entrata 2021 per ciascuna provincia e città metropolitana

Di seguito il dettaglio della metodologia per ciascun raggruppamento di entrata:

IPT: perdita reale gennaio-maggio 2021, rispetto al medesimo periodo dell'anno 2019. Per il periodo giugno-dicembre 2021, perdita stimata del 7% calcolata sul gettito giugno-dicembre 2019;

Imposta assicurazioni RC Auto: perdita reale gennaio-maggio 2021, rispetto al medesimo periodo dell'anno 2019. Per il periodo giugno-dicembre 2021, perdita stimata dell'8% calcolata sul gettito giugno-dicembre 2019;

TEFA: perdita stimata 2021 (cfr. paragrafo “La valutazione delle variazioni di entrata”);

Altre entrate tributarie ed entrate extra tributarie: perdita 2020, rispetto al 2019, risultante dalle certificazioni trasmesse, ai sensi di quanto previsto dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 212342 del 3 novembre 2020, al netto della TEFA.

2° step: eccedenze assegnazioni 2020 per ciascuna provincia e città metropolitana

Il saldo complessivo 2020, risultante dalle certificazioni trasmesse ai sensi di quanto previsto dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno n. 212342 del 3 novembre 2020, rettificato tenendo conto dei ristori specifici di spesa non utilizzati che hanno uno specifico vincolo di utilizzo nell'anno 2021, è confrontato con le risorse assegnate nel 2020, ai sensi dell'articolo 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come rifinanziato, per l'anno 2020, dall'articolo 39 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. Nel caso di eccedenza di risorse è migliorata di pari importo la perdita stimata per l'anno 2021 e nel caso di carenza di risorse è peggiorata la perdita stimata per l'anno 2021.

3° step: calcolo della quota di competenza per ciascuna provincia e città metropolitana delle somme residue, pari a 130 milioni euro

Nel caso in cui le perdite stimate per l'anno 2021 (1° step) sono integralmente coperte dalle eccedenze 2020 (2° step) e dall'acconto 2021, assegnato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 14 aprile 2021, il saldo assegnato è pari a zero. Resta in ogni caso fermo il richiamato acconto già erogato.



Nel caso in cui le perdite stimate per l'anno 2021 (1° step) non sono integralmente coperte dalle eccedenze 2020 (2° step) e dall'acconto 2021, assegnato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 14 aprile 2021, l'importo di 130 milioni di euro è assegnato alle province e città metropolitane interessate in proporzione alla perdita stimata per l'anno 2021 non coperta dalle richiamate eccedenze (2020) e dall'acconto (2021), assicurando in ogni caso una eccedenza minima di risorse pari al 21%.